

Ci scrive Bruti Liberati sul caso Verdini

Al direttore - Ho letto l'articolo di oggi 29 dicembre 2020, "Appunti di semplice verità sul caso Verdini. La visita nelle carceri non è un privilegio, né un inciucio, ma un diritto". Si scrive che è l'art. 67 dell'ordinamento penitenziario "a riconoscere ai parlamentari, ai cappellani, ai garanti dei detenuti, ai membri del Csm e ad altre figure di garanzia la prerogativa di far visita ai detenuti in carcere senza autorizzazioni". Comprendo lo spirito di polemizzare con atteggiamenti forcaioli ricorrenti. Ma prospetto alcune osservazioni, dettate dalla mia risalente esperienza di magistrato di sorveglianza e dalla mia perdurante attenzione a una gestione della pena e delle condizioni di detenzione secondo i principi della Costituzione e dell'umanità. I colloqui con i detenuti sono disciplinati dall'art. 13 dell'Ordinamento penitenziario: "I detenuti e gli internati sono ammessi ad avere colloqui e corrispondenza con i congiunti e con altre persone, anche al fine di compiere atti giuridici. I detenuti e gli internati hanno diritto di conferire con il difensore, fermo quanto previsto dall'articolo 104 del codice di procedura penale, sin dall'inizio dell'esecuzione della misura o della pena. Hanno altresì diritto di avere colloqui e corrispondenza con i garanti dei diritti dei detenuti. I colloqui si svolgono in appositi locali sotto il controllo a vista e non auditivo del personale di custodia. I locali destinati ai colloqui con i familiari favoriscono, ove possibile, una dimensione riservata del colloquio e sono collocati preferibilmente in prossimità dell'ingresso dell'istituto. Particolare cura è dedicata ai colloqui con i minori di anni quattordici. Particolare favore viene accordato ai colloqui con i familiari." L'art. 67 dell'ordinamento penitenziario dispone che "gli istituti penitenziari possono essere visitati senza autorizzazione" da una serie di esponenti delle istituzioni, tra i quali i parlamentari. La "visita" degli istituti penitenziari, senza autorizzazione, e quindi senza preavviso e anche a sorpresa, ha una finalità ispettiva e di controllo sulla gestione dell'istituto penitenziario, e include, ovviamente, anche la visita ai singoli luoghi di detenzione e quindi ai singoli detenuti. Altra cosa, distinta, è il colloquio con i congiunti e "con altre persone" per il quale, pur se è previsto un controllo visivo, deve essere assicurata la riservatezza non essendo consentito il "controllo auditivo". Per i colloqui, a differenza delle "visite" agli istituti, è prevista una precisa disciplina dell'autorizzazione rimessa, fino alla sen-

tenza di primo grado, all'autorità giudiziaria (al fine di evitare possibili inquinamenti probatori) e, successivamente, alla direzione dell'istituto. E' aperta da tempo, ma finora purtroppo senza alcun passo in avanti, la questione di assicurare la possibilità di incontri in locali riservati. Nel quadro di un trattamento penitenziario più umano un'attenzione particolare dovrebbe essere riservata alla logistica delle sale colloqui, oggi troppo spesso inaccettabile; e ancor più per i colloqui con i minori. Anche per i colloqui dei detenuti al 41 bis le limitazioni dovrebbero essere rigorosamente limitate alle pur necessarie cautele dirette a evitare il mantenimento di legami con l'organizzazione criminale, con esclusione di ogni ulteriore aspetto punitivo o vessatorio. L'esercizio della "visita" con finalità ispettive e di controllo da parte dei parlamentari e di altri esponenti istituzionali andrebbe incentivato in via generale. Attraverso il resoconto di queste visite chi "è fuori" può rendersi conto delle condizioni di vita di chi "è dentro" Esemplare, al riguardo, l'iniziativa del "Viaggio nelle carceri" meritoriamente attuata dalla Corte costituzionale, per impulso del presidente Giorgio Lattanzi. Poter gettare un occhio al di là delle mura di cinta e "vedere" le donne, gli uomini e i bambini che vi sono, legittimamente, contribuisce a mettere in crisi il "chiudiamoli in cella e gettiamo via la chiave". Ma la "visita" è e deve rimanere distinta dal "colloquio". Si noti che con una modifica del 2018 ai "garanti dei diritti dei detenuti" e solo a loro è stata assicurata non solo la "visita", ma anche il "colloquio". Piuttosto che forzare l'esercizio della facoltà ispettiva della "visita", indebitamente trasformata in un "colloquio", ottenuto forzando la qualifica istituzionale, molti parlamentari avrebbero potuto evitare solo due anni addietro di affossare i significativi passi in avanti della proposta di riforma Orlando; di lasciare sempre all'intervento della Corte costituzionale l'eliminazione delle preclusioni automatiche più odiose per i "benefici" penitenziari.

Edmondo Bruti Liberati

Quello che lei dice è corretto, ma non cambia il senso del nostro ragionamento: trasformare un diritto in un privilegio è semplicemente un delitto contro lo stato di diritto. Un caro saluto.

